



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 13 settembre 2024

Spettabile

Banca d'Italia

Unità Normativa e

Supervisione antiriciclaggio

via Piacenza, 6

00184 Roma

Prot. N. 71/24

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica sna@pec.bancaditalia.it

Documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto, Assogestioni intende anzitutto esprimere il proprio ringraziamento per l'opportunità offerta.

L'Associazione riconosce l'importanza dell'attività di rilevazione dei dati e delle informazioni, avviata già dal 2022, per consentire alla Banca d'Italia la definizione e la gestione di processi efficienti per l'analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Allo stesso tempo, occorre sottolineare che la raccolta delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del questionario antiriciclaggio nonché la loro elaborazione, revisione e trasmissione, ha comportato un adempimento aggiuntivo per i soggetti obbligati, andando ad ampliare l'elenco della documentazione da inviare annualmente all'Autorità.

Al riguardo l'Associazione, nel rispetto dell'attività di vigilanza svolta da codesta spettabile Autorità e tenendo conto del ruolo centrale che riveste la valutazione dei



rischi e dei presidi AML/CFT, aveva suggerito, in recenti consultazioni⁽¹⁾, di razionalizzare gli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità, per poter giungere ad una semplificazione e integrazione, laddove possibile, della relazione antiriciclaggio, dell’esito dell’esercizio di autovalutazione e del questionario AML, anche attraverso l’individuazione di tempistiche adeguate.

Tale proposta rispondeva a esigenze di efficienza operativa, di riduzione degli oneri amministrativi e, in particolare, era volta ad assicurare uniformità nei dati e a prevenire eventuali disallineamenti tra i vari documenti.

Tuttavia, si osserva come le proposte contenute nel documento in consultazione non sembrino andare nella direzione auspicata dalla scrivente Associazione.

Il principio adottato sembra, infatti, quello di mantenere distinti i citati obblighi di comunicazione e di stabilire un termine unico per la loro trasmissione, anticipando al 31 marzo l’invio della relazione annuale antiriciclaggio e l’esito dell’esercizio di autovalutazione.

Pertanto, pur apprezzando, in generale, il contenuto delle proposte poste in consultazione, riteniamo opportuno formulare talune considerazioni con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un sistema che possa tener conto, da un lato, della necessità della Banca d’Italia di avere informazioni complete ed esaustive sui soggetti obbligati e, dall’altro lato, che possa consentire a questi ultimi di operare secondo modalità e tempistiche compatibili con la loro organizzazione.

1. Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” (Disposizioni)

1.1 Termini per l’invio alla Banca d’Italia della relazione annuale, degli esiti dell’autovalutazione e delle segnalazioni antiriciclaggio.

Assogestioni non concorda con la proposta di anticipare al 31 marzo i termini per l’invio della relazione annuale antiriciclaggio e dell’esito dell’esercizio di autovalutazione dei rischi, così come indicato nella bozza di modifiche apportate alla Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.6 e alla Parte Settima, Sezione VIII delle Disposizioni.

¹ Si fa riferimento, ad esempio, alle osservazioni inviate il 14 settembre 2022 (prot. N. 174/2022) alla SNA sul prototipo del questionario AML.



Una eventuale anticipazione delle date per la trasmissione dei citati documenti potrebbe determinare impatti organizzativi per i soggetti obbligati, considerato che la relazione annuale e l'autovalutazione dei rischi sono esercizi complessi per la definizione dei quali è indispensabile avere adeguato tempo a disposizione.

Tali adempimenti, come è noto, richiedono il coinvolgimento di differenti funzioni aziendali e comportano la raccolta, l'elaborazione e il consolidamento di numerosi dati aggiornati al 31 dicembre.

Ulteriori complessità emergono per gli intermediari che esercitano le proprie attività anche al di fuori dell'Italia e che, pertanto, necessitano di tempi maggiori per la conclusione dei suddetti documenti, dovendo acquisire ed elaborare anche le informazioni che riguardano le attività svolte oltre i confini nazionali.

Sempre con riferimento ai soggetti obbligati che operano *cross-border*, appare opportuno segnalare che in alcuni Stati membri come, ad esempio, la Francia e il Lussemburgo, i termini per l'invio di documenti analoghi alla relazione della funzione antiriciclaggio e agli esiti dell'esercizio di autovalutazione sono successivi al primo trimestre dell'anno (fine aprile in Francia² e fine maggio in Lussemburgo³).

Sarebbe pertanto auspicabile mantenere invariati i termini attualmente in vigore (30 aprile) favorendo, in tal modo, un maggiore allineamento con le scadenze previste in altri Stati membri.

Occorre poi considerare che, successivamente alla fase di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, nonché della predisposizione dei documenti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, è prevista l'approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo interno, nell'ambito dei quali potrebbero essere richieste informazioni e/o chiarimenti supplementari, con ulteriore dispendio di tempo.

Per tali ragioni, si ritiene che il termine del 31 marzo per l'invio della relazione annuale e dell'esito dell'esercizio di autovalutazione non sia compatibile con la complessità e con i tempi necessari per poter definire tali documenti che rivestono un ruolo centrale per il rispetto degli obblighi AML/CFT.

Si propone, pertanto, di lasciare inalterata la scadenza del 30 aprile per l'invio della relazione annuale antiriciclaggio e dell'esito dell'autovalutazione dei rischi.

²<https://www.amf-france.org/en/professionals/management-companies/my-relations-amf/submit-annual-reports-amf>

³ https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/cssf24_854eng.pdf



Infine, condividendo la proposta di allineare i termini di trasmissione delle varie comunicazioni, si propone di fissare al 30 aprile anche il termine per l'invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Anche queste ultime, infatti, si configurano come un esercizio complesso che richiede il coinvolgimento di differenti funzioni aziendali nonché una dettagliata attività di raccolta e di verifica di dati e informazioni che, in alcuni casi, potrebbero non essere disponibili in tempi brevi come, ad esempio, i costi relativi al comparto AML (formalmente a disposizione dopo l'approvazione del bilancio).

Pertanto, si ritiene che il termine del 30 aprile consentirebbe ai soggetti obbligati, già impegnati nella realizzazione della relazione annuale e dell'esercizio di autovalutazione, di poter concludere e trasmettere anche le segnalazioni antiriciclaggio secondo tempistiche adeguate.

1.2. Trasmissione delle segnalazioni a cura della funzione antiriciclaggio

La modifica alla Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.2 stabilisce che la funzione antiriciclaggio provvede a "trasmettere annualmente alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio".

Al riguardo si è dell'opinione che la responsabilità per il rispetto degli obblighi contenuti nella nuova Parte Ottava delle Disposizioni, non riguardi esclusivamente la funzione antiriciclaggio.

La predisposizione dei dati e delle informazioni necessari per la compilazione delle segnalazioni antiriciclaggio richiede, infatti, il contributo di diverse funzioni aziendali, al pari di quanto avviene per l'esercizio di autovalutazione dei rischi.

Pertanto, si ritiene che anche l'invio delle segnalazioni non debba essere attribuito direttamente alla funzione antiriciclaggio e che, in linea con quanto già previsto per la relazione annuale e per l'esercizio di autovalutazione dei rischi, tale adempimento debba essere assegnato genericamente al destinatario, lasciando libero quest'ultimo, sulla base della propria organizzazione interna, di decidere a quale funzione aziendale affidare il compito di "trasmettere" le segnalazioni.

Per tali ragioni, si propongono le seguenti modifiche alla bozza di Disposizioni in consultazione:

Parte Terza, Sezione I, par. 1.2 delle Disposizioni

- ~~- trasmettere annualmente alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio~~
- **curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, la compilazione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio**



Parte Terza, Sezione I, par. 1.6 delle Disposizioni

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

[...]

b. entro il **30 aprile** ~~31 marzo~~ di ciascun anno, **le segnalazioni periodiche antiriciclaggio** e la relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.

2. Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio

2.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Il paragrafo 1, della Sezione "Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", del Manuale per le segnalazioni antiriciclaggio periodiche, stabilisce che le segnalazioni devono essere trasmesse in formato XML tramite il canale INFOSTAT e che le modalità tecniche di utilizzare per la compilazione e l'inoltro sono riportate nel manuale "Modalità di scambio delle informazioni - Documentazione tecnica per il formato XML".

Al riguardo si chiede di chiarire se il manuale sulle modalità di scambio delle informazioni, al quale viene fatto riferimento per le specifiche tecniche, sia quello disponibile a questo [link](#) e aggiornato all'8 settembre 2023, dal momento che il collegamento contenuto nel Manuale in consultazione rinvia genericamente alla pagina "Normativa di riferimento" del sito della Banca d'Italia o se, invece, saranno pubblicate delle note tecniche per lo schema XML da utilizzare per le segnalazioni, al pari di quanto predisposto, ad esempio, dalla UIF in relazione alle comunicazioni oggettive⁴).

In tale ultimo caso, si rappresenta la necessità di poter avere a disposizione quanto prima tali specifiche, al fine di consentire, in tempi utili, l'avvio delle elaborazioni informatiche per i destinatari che decideranno di predisporre un file XML da caricare nel portale dedicato.

Da ultimo, si chiede di confermare che l'invio del file XML tramite portale INFOSTAT rappresenti soltanto una delle modalità a disposizione dei soggetti obbligati per la trasmissione delle segnalazioni e che, in alternativa, sarà possibile servirsi della

⁴https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/comunicazioni-oggettive/Oggettive_IstruzioniTecniche.pdf



modalità *data-entry*, utilizzando le pagine a tal fine predisposte nel citato portale, così come generalmente previsto per altre segnalazioni.

La modalità *data-entry* costituisce, infatti, una soluzione indispensabile per consentire ai destinatari di inviare le segnalazioni secondo le nuove modalità già dal 2025.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale